Contratto ex Art. 8 Quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.e i.	
per la definizione dei rapporti tra ASL NO e la Società Casa di	
Cura San Carlo srl con sede legale in Milano, Via Pontaccio n.14	
per l'erogazione di prestazioni in regime di post acuzie e di	
specialistica ambulatoriale da parte del presidio Casa di Cura	
San Carlo, Via per Oleggio Castello n. 8 – Arona (No) - NOVARA	
- ANNO 2020.	
Tra	
l'ASL NO, con sede legale in Novara, viale Roma n. 7, (C.F. 01522670031),	
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Arabella Maria	
Teresa Fontana, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"	
e	
la Società Casa di Cura San Carlo srl con sede legale in Milano, Via	
Pontaccio n.14, (C.F. 02031360155), titolare della struttura con sede	
operativa indicate nell'allegato 1, accreditata/e per l'erogazione delle	
prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata	
"Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Dott.ssa Bianca Rosa Robbiati	
nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza,	
ovvero con mandato speciale. Premesso che:	
- gli articoli 8-bis, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e	
s.m.i., regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori	
Privati;	
- l'art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di	
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno	
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse	
1	
	T. Control of the Con

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito in Legge 24	
aprile 2020, n. 27, ha introdotto norme di natura straordinaria al	
fine di coinvolgere gli Erogatori Privati nel potenziamento delle reti	
di assistenza territoriale;	
- l'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante	
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e	
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza	
epidemiologica da COVID-19." ha previsto la remunerazione di una	
specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati	
all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19	
e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID dalle	
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,	
comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;	
- con DGR 10/08/2020, n. 1-1881, sono state definite le regole di	
finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori	
privati accreditati e contrattati per l'anno 2020, ed è stato	
approvato il presente schema di contratto a valere per le strutture	
private e di accordo contrattuale a valere per i presidi ex artt. 42 e	
43 L. 833/78 ed i progetti di sperimentazione gestionale ex art. 9	
bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;	
Atteso che:	
- in relazione all'esercizio 2020 tra le parti non intercorrono	
contratti/accordi contrattuali	
- l'Erogatore è risultato coinvolto nell'epidemia di COVID-19 in una	
delle seguenti modalità	
2	

☐ EROGATORE COVID DEDICATO: quelli inseriti nei piani adottati	
in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto	
legge 17 marzo 2020, n. 18, cui corrisponde in ARPE il codice	
UNITA' PRODUTTIVA: 30111 e CODIFICA SDO: ICD9CM 078.89	
■ EROGATORE DI SUPPORTO COVID: avendo accolto pazienti NO	
COVID per alleggerire il SSR; codice E o codice 99 nel campo	
provenienza assistito della SDO	
☐ EROGATORE DIVENUTO COVID: i cui pazienti inizialmente NO	
COVID hanno manifestato i sintomi di tale sindrome in	
costanza di ricovero. CODIFICA SDO: ICD9CM 078.89.	
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 294 del	
16/09/2020 è stata disposta la sottoscrizione del presente	
contratto/accordo in attuazione della citata DGR 1-1881/2020;	
Preso atto che:	
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato	
condannato con provvedimento definitivo per reati che	
comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica	
Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità	
previste della normativa vigente;	
si conviene e stipula quanto segue.	
Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente	
contratto/accordo.	
2 <u>Le parti danno concordemente atto che eventuali precedenti</u> contratti/accordi contrattuali stipulati per la gestione ordinaria 2020	
<u> </u>	
3	

e/o dedicati all'emergenza COVID-19 e richiamati in premessa sono	
annullati, confluendo i contenuti degli stessi nel presente	
contratto/accordo contrattuale. Fanno eccezione:	
a i contratti eventualmente stipulati dall'ASL con l'Erogatore "di	
supporto COVID", per l'erogazione di prestazioni chirurgiche a	
pazienti NO COVID, erogate da personale dell'ASL	
b i contratti stipulati dall'ASL con i presidi ex artt. 26 e 43 L. 833/1978	
(San Camillo, Major e Ausiliatrice-Don Gnocchi) per le prestazioni	
domiciliari ai sensi della DGR n. 8-1615 del 3/7/2020.	
La produzione riconducibile ad entrambe le fattispecie di cui alle	
precedenti lettere a) e b) rientra nel budget di cui all'art. 3 del presente	
contratto.	
La produzione riconducibile alla fattispecie di cui alla precedente	
lettera a) è riconosciuta anche se superiore al budget assegnato se di	
tipo oncologico (così come specificato al terzo comma dell'art. 3 del	
presente contratto).	
3 L'Erogatore si impegna a fornire prestazioni sanitarie, per conto e a	
carico del SSR, conformi ai volumi definiti all'articolo 3. Rientrano nel	
contratto/accordo anche le prestazioni rese nel corso del 2020	
antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto/accordo.	
4 Le prestazioni devono realizzarsi nell'intera annualità, con distribuzione	
coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda, tenuto	
peraltro conto che durante il periodo emergenziale COVID-19 si è	
realizzata una contrazione della produzione in relazione alla situazione	
contingente.	
4	
	T. Control of the Con

E Qualora al di fuori dolla richiamata cituazione emergenziale non	
5 Qualora, al di fuori della richiamata situazione emergenziale, per	
giustificato motivo l'Erogatore non possa erogare le prestazioni	
oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL, la	
quale informerà le Aziende dell'area omogenea di programmazione e	
la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione	
dell'attività momentaneamente interrotta.	
Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.	
1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore	
garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti	
amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è	
tenuto, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi,	
funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline	
contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le	
prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità,	
appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.	
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito	
informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.	
3. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale	
che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in	
situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n.	
412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di	
lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.	
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura	
non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o	
attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni	
5	
	Î.

antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o	
propedeutici alle attività negoziali.	
5. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015,	
n. 70, l'Erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio	
bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti	
parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme	
ai principi civilistici.	
6. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti	
dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o	
cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli	
atti di competenza regionale ed aziendale.	
Articolo 3 – Budget residenti in Regione	
1. Per il 2020, in relazione alle risorse finanziarie programmate per le	
prestazioni da rendere dall'Erogatore per conto e a carico del SSR <u>per i</u>	
residenti in regione (compresi, ai sensi della circolare del Ministero	
della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, gli STR - stranieri paesi Ue/SEE/in	
Convenzione, ENI - europei non iscrivibili ed STP - stranieri	
temporaneamente presenti a carico del SSN), all'Erogatore sono	
assegnati i seguenti budget:	
RICOVERO IN ACUZIE BUDGET € =======	
RICOVERO IN POST ACUZIE BUDGET € 1.510.000,00	
SPECIALISTICA AMBULATORIALE BUDGET € 252.608,00	
RRF E LUNGODEGENZA PSICHIATRICA BUDGET €=======	
C.A.V.S. BUDGET € =======	
DOMICILIARE BUDGET € =======	
6	

2. Al budget assegnato per i vari setting assistenziali di cui al comma	
precedente viene ricondotta:	
la produzione ordinaria;	
<ul> <li>la produzione dell'erogatore "COVID dedicato";</li> </ul>	
<ul> <li>la produzione dell'erogatore "di supporto COVID";</li> </ul>	
<ul> <li>la produzione dell'erogatore "divenuto COVID";</li> </ul>	
la produzione relativa all'attività di indagine diagnostica connessa	
alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo erogata ai	
sensi delle DGR 24 marzo 2020, n. 3-1157 e DGR 5 maggio 2020, n.	
2-1315 delle seguenti strutture CDC (Torino), IRCCS Candiolo (TO),	
LAMAT (Torino), Gradenigo (Torino).	
3. La produzione di cui al comma precedente è riconosciuta per intero	
solo se inferiore al budget assegnato per ciascun setting assistenziale;	
in caso contrario essa è integralmente abbattuta. Fa eccezione la	
produzione di cui all'elencazione che segue che è interamente	
riconosciuta anche se superiore al budget assegnato senza però che	
ciò dia luogo a storicizzazione:	
la produzione dell'erogatore "di supporto COVID " per prestazioni	
di tipo oncologico;	
la produzione dell'erogatore "COVID dedicato", con codifica SDO:	
ICD9CM 078.89.	
4. Al budget relativo alle prestazioni ambulatoriali viene, altresì,	
ricondotta ed è interamente riconosciuta anche se superiore e senza	
possibilità di storicizzazione:	
7	

ativa all'attività di indagine diagnostica connessa	
VID-19 su tampone oro/rino-faringeo erogata ai	
4 marzo 2020, n. 3-1157 e DGR 5 maggio 2020, n.	
rutture di cui all'ultimo punto del precedente	
ente articolo;	
ne diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19	
rino-faringeo erogata dall'IRCS di Candiolo come	
vizio in ragione dei contratti intercorrenti tra tale	
AA.SS.RR. committenti, contratti sottoscritti in	
n. 51-2020 del 7 maggio 2020 di SCR PIEMONTE.	
ti di spesa residenti fuori Regione	
one alle risorse finanziarie programmate per le	
e dall'Erogatore per conto e a carico del SSR <u>per i</u>	
e, sono assegnati i seguenti budget e tetti massimi	
/IPLESSITA'	
====. Tetto max spesa € =======	
MEDIA COMPLESSITA'	
==== Tetto max spesa € ========	
1PLESSITA'	
=== Tetto max spesa € =========	
IEDIA COMPLESSITA'	
0 Tetto max spesa € 440.000,00	
	VID-19 su tampone oro/rino-faringeo erogata ai 4 marzo 2020, n. 3-1157 e DGR 5 maggio 2020, n. utture di cui all'ultimo punto del precedente ente articolo; ne diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 rino-faringeo erogata dall'IRCS di Candiolo come vizio in ragione dei contratti intercorrenti tra tale AA.SS.RR. committenti, contratti sottoscritti in . 51-2020 del 7 maggio 2020 di SCR PIEMONTE. ti di spesa residenti fuori Regione one alle risorse finanziarie programmate per le e dall'Erogatore per conto e a carico del SSR per i e, sono assegnati i seguenti budget e tetti massimi  IPLESSITA' ==== Tetto max spesa € ===================================

SPECIALISTICA AMBULATORIALE	
BUDGET € 3.329,00 Tetto max spesa € 4.953,00	
2. La produzione di ricovero di alta complessità e di bassa e media	
complessità per i residenti fuori regione è:	
riconosciuta per intero: se inferiore o uguale al budget assegnato;	
abbattuta del 10%: se ricompresa tra il valore di budget ed il valore	
costituente tetto massimo di spesa;	
totalmente abbattuta: se superiore al valore costituente tetto	
massimo di spesa.	
3. La produzione di specialistica ambulatoriale per i residenti fuori	
regione è:	
riconosciuta per intero: se inferiore o uguale al valore costituente	
tetto massimo di spesa per tale setting assistenziale;	
totalmente abbattuta: se superiore al valore costituente tetto	
massimo di spesa per tale setting assistenziale.	
Articolo 5 – Budget e tetti di spesa regole comuni	
1. La variazione, a qualunque titolo (ivi compresa la modifica della fascia	
di accreditamento), dei valori delle tariffe di riferimento non	
determinano un correlato adeguamento dei budget e dei tetti di spesa	
assegnati. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto	
ad essere rideterminate in misura compatibile con i richiamati valori di	
budget/tetti di spesa, salvo che intervengano specifici accordi	
integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario	
programmato e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 45,	
9	

comma 1-ter, del DI 26 ottobre 2019, n 124 (convertito in legge 19	
·	
in regione: ricovero in acuzie, ricovero in post acuzie, specialistica	
ambulatoriale, riabilitazione e lungodegenza psichiatrica, CAVS e	
domiciliare; per i residenti fuori regione: ricovero alta complessità,	
ricovero bassa e media complessità e ambulatoriale) a cui	
corrispondono specifici budget/tetti di spesa.	
3. Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per	
la chiusura della gestione in competenza saranno considerate	
unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.	
Articolo 6 – Compensazioni	
Articolo 6 – Compensazioni  1. Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è	
-	
Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è	
Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è     eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la	
Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è     eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la     compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da	
Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è     eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la     compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da     quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi	
1. Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che	
1. Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget	
1. Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget stabilito per il setting ambulatoriale.	
<ol> <li>Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget stabilito per il setting ambulatoriale.</li> <li>Eccezionalmente, inoltre, per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-</li> </ol>	
<ol> <li>Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget stabilito per il setting ambulatoriale.</li> <li>Eccezionalmente, inoltre, per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-Don Gnocchi, con riguardo alla produzione per i residenti in regione, è</li> </ol>	
<ol> <li>Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell'ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget stabilito per il setting ambulatoriale.</li> <li>Eccezionalmente, inoltre, per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-Don Gnocchi, con riguardo alla produzione per i residenti in regione, è ammessa sino al 31 luglio 2020 la possibilità di compensazione tra</li> </ol>	
	domiciliare; per i residenti fuori regione: ricovero alta complessità, ricovero bassa e media complessità e ambulatoriale) a cui corrispondono specifici budget/tetti di spesa.  3. Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate

per tali setting assistenziali. La compensazione verrà effettuata nei	
termini di cui alla DGR n. 8-1615 del 3/7/2020.	
3. Con riguardo ai privati accreditati e già contrattati per attività	
attualmente classificate come lungodegenza psichiatrica, riabilitazione	
psichiatrica e Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS, fino	
all'emanazione delle disposizioni regionali di graduale riqualificazione	
delle attività, con riguardo alla produzione per i residenti in regione, gli	
importi fissati per l'attività di CAVS sono compensabili con il budget	
complessivo assegnato per i ricoveri psichiatrici e/o per le attività	
ambulatoriali.	
4. Nessuna altra forma di compensazione è ammessa.	
Articolo 7 – Tariffe delle prestazioni	
1. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in	
vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di	
ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di	
completamento del ciclo terapeutico.	
2. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla Delibera	
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo proroghe, agli	
Erogatori coinvolti nell'epidemia di COVID-19 si riconoscono le seguenti	
tariffe:	
a) EROGATORE COVID DEDICATO: la remunerazione di una specifica	
funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento	
dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 determinata	
con le modalità definite nel Decreto del Ministro della salute, di	
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi	
11	

ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del D.L. 19/05/2020, n. 34 ed un	
incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID definito	
con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte	
temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali e il	
finanziamento a funzione previsto con DGR 13 marzo 2020, n. 22-	
1133;	
b) <b>EROGATORE DI SUPPORTO COVID</b> : le vigenti tariffe regionali;	
c) <b>EROGATORE DIVENUTO COVID</b> : l'incremento tariffario per le	
attività rese a pazienti COVID come verrà definito con il già	
richiamato Decreto da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'art. 4,	
del D.L. 19/05/2020, n. 34, sono nel frattempo fatte	
temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali.	
3. Ai ricoveri di pazienti COVID in regime di RRF e lungodegenza,	
neuropsichiatrica e non, non sono applicati gli abbattimenti oltre	
soglia.	
Articolo 8 - Modalità di pagamento prestazioni di ricovero ospedaliero e	
specialistica ambulatoriale	
1. Per la produzione di ricovero ospedaliero e specialistica	
ambulatoriale effettuata nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e	
luglio 2020:	
a) se il valore della produzione è compreso tra il 90 e il 95% di 1/12	
del budget 2020, viene riconosciuto il valore della produzione	
effettivamente realizzata;	
b) se il valore della produzione è inferiore al 90% di un dodicesimo	
del budget, viene anticipato, a titolo di acconto e salvo conguaglio,	
12	

un corrispettivo, su base mensile, nella misura del 90% di un	
dodicesimo del budget 2020;	
c) se il valore della produzione è > 95% di 1/12 del budget 2020,	
viene riconosciuto il 95% di 1/12 del budget.	
Nelle fattispecie di cui al precedente punto b), al 31/12/2020 gli	
erogatori emetteranno una nota di credito a conguaglio dell'eventuale	
eccedenza tra l'importo ricevuto come cassa mensile nell'anno 2020	
per la produzione 2020 ed il totale della produzione definita in accordo	
con l'ASL.	
L'ammontare del credito verrà trattenuto in sei rate di pari importo dai	
pagamenti effettuati nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio	
e giugno 2021.	
2. Nei mesi di gennaio e febbraio – agosto, settembre, ottobre,	
novembre e dicembre 2020, ai sensi della DGR 16 maggio 2019, n. 90-	
8999, le AA.SS.LL. corrispondono mensilmente agli erogatori il 95% di	
1/12 del budget 2020 o il valore della produzione se inferiore	
3. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa	
detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di	
compartecipazione degli assistiti non esenti e di quota fissa per ricetta	
non esente.	
4. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le	
prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie	
concordate per destinazioni di residenza e procede alla liquidazione	
del saldo provvisorio della produzione.	
13	

Articolo 9 – Importi assegnati per lo svolgimento di specifiche funzioni e	
rimborso farmaci file F	
1. Per l'esercizio della funzione di "erogatore COVID dedicato" sono	
riconosciuti gli importi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a).	
2. Per l'esercizio di specifiche funzioni sotto indicate sono assegnati i	
seguenti importi:	
all'IRCCS di Candiolo – per funzioni riconducibili ai progetti di	
ricerca applicata denominati: – è assegnato	
l'importo di € 2.500.000,00, ex DGR n. 60-8784 del 12.4.2019	
all'IRCCS Salvatore Maugeri di Veruno – per funzioni riconducibili ai	
progetti di ricerca applicata denominati: – è	
assegnato l'importo di € 2.500.000,00, ex DGR n. 60-8784 del	
12.4.2019	
all'Istituto Auxologico Italiano – IRCCS Piancavallo – per funzioni	
riconducibili ai progetti di ricerca applicata denominati:	
– è assegnato l'importo di € 2.500.000,00, ex DGR n. 60-	
8784 del 12.4.2019	
al Presidio Gradenigo di Torino – per funzioni di emergenza urgenza	
– è assegnato l'importo di € 4.886.919,00, ex DGR n. 37-7057 del	
14.6.2018	
a I Cedri di Fara Novarese – per funzioni ossigenoterapia iperbarica	
in regime di emergenza – è assegnato l'importo di € 365.000,00,	
ex DGR n. 37-7057 del 14.6.2018	

<ul> <li>all'OTIP di Torino – per funzioni ossigenoterapia iperbarica in</li> </ul>	
regime di emergenza – è assegnato l'importo di € 410.000,00 , ex	
DGR n. 37-7057 del 14.6.2018.	
2 bis Gli importi di cui ai commi precedenti rappresentano un limite	
annuo massimo .	
3. Per la somministrazione dei farmaci (file F) (aventi diritto: IRCCS di	
Candiolo, IRCCS Salvatore Maugeri di Veruno, Istituto Auxologico	
Italiano – IRCCS Piancavallo, Presidio Gradenigo di Torino, Cottolengo di	
Torino) è previsto il rimborso sulla base dei costi sostenuti o, se	
inferiori, sulla base dei prezzi di riferimento delle gare regionali ridotti	
dalle eventuali quote dovute dalle aziende farmaceutiche in	
applicazione della così detta "rimborsabilità condizionata" di taluni	
farmaci.	
Articolo 10 - Modalità di pagamento finanziamento a funzione e rimborso	
farmaci file F.	
1. Il pagamento del finanziamento a funzione dovuto all'Erogatore "Covid	
dedicato", di cui all'art. 9, comma 1, è effettuato in un'unica soluzione a	
consuntivo, sulla base di apposita fattura emessa dall'Erogatore, previa	
effettuazione delle verifiche di cui al successivo comma 3. L'importo	
pagato sarà oggetto di eventuale conguaglio in relazione alle eventuali	
diverse modalità di definizione del valore del finanziamento a funzione	
stabilite con il Decreto da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del	
D.L. 19/05/2020, n. 34.	
2. Per l'esercizio di specifiche funzioni di cui all'art. 9, comma 2, sono	
corrisposti, sulla base di apposita fattura emessa dall'Erogatore, acconti	
15	

mensili, determinati nella misura di 1/12 del valore assegnato come	
limite annuo massimo attribuito.	
3. Per quanto concerne il finanziamento a funzione, entro il primo	
quadrimestre dell'anno successivo l'ASL effettua una verifica a	
consuntivo dei costi sostenuti in coerenza al servizio garantito, ai	
risultati raggiunti ed alle attività effettivamente svolte e procede:	
alla liquidazione nel caso di Erogatore "Covid dedicato": del totale	
dell'importo del finanziamento a funzione risultante dovuto	
<ul> <li>negli altri casi casi: al recupero della parte di finanziamento a</li> </ul>	
funzione eventualmente non dovuta in seguito alle verifiche	
effettuate.	
4. Per i farmaci (file F) sono corrisposti, sulla base di apposita fattura	
emessa dall'Erogatore, acconti mensili in misura pari al 95% del valore	
risultante dal suddetto tracciato. Entro il primo quadrimestre dell'anno	
successivo l'ASL verifica la congruità dei farmaci addebitati e della loro	
valorizzazione e procede, in relazione alle verifiche effettuate, alla	
liquidazione del saldo degli stessi.	
Articolo 11 – Termini e condizioni di pagamento.	
I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'articolo 4 del	
D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni dalla data di	
ricevimento della fattura, corredata, se riferita alla produzione,	
dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco	
redatto nella forma definita dall'ASL.	
2. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o	
parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a	
16	

seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di	
legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le	
partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre	
l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.	
3. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni	
da parte dell'ASL per importi non dovuti.	
4. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli	
acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
5. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio	
oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere compensate con	
gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in	
difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od	
organizzativa.	
6. Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo	
Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli	
invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse	
con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati,	
hanno carattere meramente informativo sull'andamento della	
produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di	
pagamento di somme corrispondenti.	
Articolo 12 – Erogazione di prestazioni.	
1. Per una più razionale ed efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei	
termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la	
struttura erogatrice assicura:	
47	

• la condivisione cor	n l'ASL delle agende di prenotazione e il	
monitoraggio delle p	restazioni al fine di consentire la prenotabilità	
della propria offerta	sul Centro Unico di Prenotazione regionale;	
l'adesione al progett	o Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la	
condivisione dei dat	i e documenti digitali di tipo sanitario e socio-	
sanitario generati da	eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta	
gestione del consens	o informato;	
Tali obblighi rappresenta	no elementi essenziali della prestazione.	
2. Ai sensi dell'articolo 41,	comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e	
s.m.i., la struttura è te	nuta ad indicare, in un'apposita sezione nel	
proprio sito denominata	«Liste di attesa», i tempi medi di attesa per	
ciascuna tipologia di pres	stazione erogata.	
3. Fermo restando il limite	giornaliero di capacità produttiva complessiva,	
l'utilizzo flessibile dei p	osti letto della struttura è consentito entro i	
limiti quantitativi dei let	ti accreditati delle aree funzionali omogenee. I	
posti letto contrattati	sono intesi come medi annui e il limite di	
occupazione giornaliero	pari a quello degli accreditati.	
4. La capacità produttiva	non contrattata o non utilizzata dal SSN è	
fruibile per l'attività in re	gime privatistico.	
Articolo 13 – Verifiche e con	ntrolli.	
1. L'ASL e l'Erogatore v	erificano periodicamente l'andamento della	
produzione e la sua coe	renza in relazione alle prestazioni contrattate.	
L'ASL potrà in ogni tem	po compiere ispezioni e controlli, nel rispetto	
della DGR 28 ottobre 20	013, n. 24-6579 e delle ulteriori disposizioni in	
materia. L'Erogatore si	impegna ad agevolare l'attività di vigilanza	
	18	

dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate	
nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a	
disposizione il materiale e la documentazione necessaria	
all'espletamento delle attività stesse.	
2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate	
dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione.	
Entro 15 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato,	
può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in	
sede giurisdizionale.	
Articolo 14 - Sospensione e risoluzione del contratto.	
La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento	
determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto.	
Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero	
dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e	
contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.	
2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli	
elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida	
ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la	
responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.	
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi	
essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati	
che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il	
contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte	
che ha contestato.	
19	

	4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del	
	contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere	
	sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte	
	che ha contestato.	
į	5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di	
	scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che	
	contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare	
	contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto	
	per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.	
(	6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le	
	prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti	
	obbligatori nei confronti dell'ASL e della Regione	
-	7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna	
	definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del	
	legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.	
8	8. Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento,	
	per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di	
	accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di	
	cui al presente articolo.	
	Articolo 15 – Clausola di manleva.	
	1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della	
	legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione,	
	negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese	
	20	

risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti,	
omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.	
Articolo 16 – Clausola di salvaguardia.	
1. Con la sottoscrizione del contratto l'Erogatore accetta espressamente,	
completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei	
provvedimenti di determinazione dei budget e dei tetti di spesa	
assegnati, del sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e di	
quello di remunerazione delle prestazioni rese, nonché ogni altro atto	
presupposto o collegato agli stessi, in quanto determinanti il contenuto	
del contratto. In considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione	
del contratto l'Erogatore rinuncia ad eventuali azioni o impugnazioni	
già intraprese avverso i predetti provvedimenti.	
Articolo 17 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.	
Articolo 17 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.  1. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.	
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si estenderanno, salvo diversi accordi raggiunti dalla Regione Piemonte</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si estenderanno, salvo diversi accordi raggiunti dalla Regione Piemonte con le Associazioni rappresentative degli Erogatori, agli anni 2021 e</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si estenderanno, salvo diversi accordi raggiunti dalla Regione Piemonte con le Associazioni rappresentative degli Erogatori, agli anni 2021 e 2022 ed il budget sarà uguale a quello di cui al presente contratto.</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si estenderanno, salvo diversi accordi raggiunti dalla Regione Piemonte con le Associazioni rappresentative degli Erogatori, agli anni 2021 e 2022 ed il budget sarà uguale a quello di cui al presente contratto.</li> <li>Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di</li> </ol>	
<ol> <li>Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.</li> <li>Laddove, per qualsivoglia ragione non risultasse possibile definire le nuove regole prima del 31/12/2020, le presenti disposizioni (al netto delle previsioni specifiche relative alla produzione COVID da parte di erogatori: "COVID dedicati", "di supporto COVID", "divenuti COVID") si estenderanno, salvo diversi accordi raggiunti dalla Regione Piemonte con le Associazioni rappresentative degli Erogatori, agli anni 2021 e 2022 ed il budget sarà uguale a quello di cui al presente contratto.</li> <li>Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL dalla</li> </ol>	

VEneratore matrix mandana del contratto entre CO signi; della	
l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla	
pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale	
comunicazione all'ASL.	
4. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed	
alla normativa di settore.	
Articolo 18 – Bollo e registrazione.	
1. Le spese di bollo sono in parti uguali.	
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il	
contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.	
Articolo 19 - Foro competente.	
Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di	
validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro	
in cui ha sede l'ASL.	
Letto, confermato e sottoscritto,	
Per l'ASL Per l'Erogatore	
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi	
dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005	
BOLLO VIRTUALMENTE ASSOLTO - AUTORIZZAZIONE AGENZIA ENTRATE NOVARA	
NR 14786/2005	
22	

	Allegato 1) al contratto				
AZIENDA Ca	asa di Cura	San Carlo di Aro	na s.r.l.		
COD. AZ. 63	30				
SEDE LEGALE M	ilano – Via	Pontaccio n. 14			
RICOVERO					
STRUTTURA Ca	asa di Cura	San Carlo s.r.l.			
SEDE OPERATIVA	Via per	Oleggio Castello	n. 8 – Arona (N	0)	
COD. HSP11 01	10630				
ATTO/I DI AUTORIZ	ZZAZIONE	Decreto	Medico Provinc	iale n. 1532	
del 15/07/1969 e	Decreto M	edico Provincile	n. 4810 del 28/0	01/1970	
ATTO/I DI ACCRED	ITAMENTO	D.G.R. 1	24-3645 del 02/	08/2006	
		P.L.	P.L.	CONTRATTATI	
DISCIPLIN	E	AUTORIZZATI	ACCREDITATI	2018-2019	
MEDICINA GENERA	ALE	15	0	0	
LUNGODEGENZA (1	fascia A)	45	45	42	
TOTALE		60	45	42	
<u>AMBULATORIO</u>					
STRUTTURA Casa	a di Cura Sa	n Carlo di Arona	s.r.l.		
SEDE OPERATIVA	Via per C	leggio Castello r	n. 8 – Arona (No	)	
COD. STP 50	00068				
ATTO/I DI ACCRED	ITAMENTO	D.G.R. 124-36	545 del 02/08/20	006	
BRANCHE SPECIAL	ISTICHE CO	NVENZIONATE:	:		
CARDIOLOGIA (Fas	scia A) - DIA	GNOSTICA PER I	MMAGINI 1° LI\	/ELLO (Fascia	
B) - DIAGNOSTICA	B) - DIAGNOSTICA DI LABORATORIO (Fascia B).				
	23				